

**SULLE OPPORTUNITA' OFFERTE  
AL CITTADINO-UTENTE  
DALLA LEGGE ISTITUTIVA DELLA FIGURA  
DELL'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO**

**Prof.ssa Simona Del Vecchio**  
*Vice Presidente Nazionale Sindacato Italiano Specialisti in  
Medicina Legale e delle Assicurazioni  
Segretario Nazionale Organizzativo  
Coordinamento Nazionale Medici Legali Aziende Sanitarie*

**CONVEGNO D'AUTUNNO  
ORDINE DEI MEDICI DI BIELLA  
SABATO 29.10.2005  
INFORMAZIONE E CONSENSO ALL'ATTO MEDICO NELLE  
PERSONE NON AUTONOME**

# LEGGE 14 FEBBRAIO 1904 N.36

*DOVEVANO ESSERE*

*“...CUSTODITE E CURATE NEI MANICOMI LE PERSONE  
AFFETTE PER QUALUNQUE CAUSA DA ALIENAZIONE  
MENTALE, QUANDO (FOSSERO) PERICOLOSE A SE’ O AGLI  
ALTRI O (RIUSCISSERO) DI PUBBLICO SCANDALO E NON  
(POTESSERO) ESSERE CONVENIENTEMENTE CUSTODITE  
E CURATE FUORCHE’ NEI MANICOMI (ART. 1)”*

# **LEGGE N. 431/1968 - “LEGGE MARIOTTI”**

- **ISTITUZIONE DEI CENTRI DI IGIENE MENTALE A SCOPO DI PREVENZIONE E CURA**
- **POSSIBILITA' DI RICOVERO VOLONTARIO**
- **ABOLIZIONE DELL'ISCRIZIONE DEL RICOVERO MANICOMIALE NEL CASELLARIO GIUDIZIALE**

**SUPERAMENTO  
DEL MITO  
DELLA FOLLIA**

The text is rendered in a bold, black, sans-serif font, slanted upwards from left to right. It is set against a light blue background. Below the text, there is a white, 3D-style shadow that resembles a hand or a thick brushstroke, extending from the bottom left towards the right. The overall composition is clean and modern.

# **LEGGE N. 180 DEL 13 MAGGIO 1978**

- **AFFERMAZIONE DEL DIRITTO DEL CITTADINO ALLA LIBERA SCELTA DEL MEDICO E DEI LUOGHI DI CURA**
- **IL TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO DIVIENE L'ECCEZIONE**
- **LA MALATTIA MENTALE E' EQUIPARATA ALLA MALATTIA FISICA**
- **SUPERAMENTO DELLA STRUTTURA MANICOMIALE**

**SOSTITUZIONE  
SISTEMA CUSTODIALISTICO  
CON SISTEMA  
ASSITENZIALISTICO**

**PRINCIPIO DI PERSONALIZZAZIONE**



**CARDINE DI TUTTE LE RIFORME**

# **OPPORTUNITA' OFFERTE** **AL CITTADINO-UTENTE:**

**1. NON PIU' IN PRIMO PIANO I DIRITTI DI TERZI,  
MA QUELLI DELL'INFERMO BISOGNOSO DI  
PROTEZIONE E TUTELA**

**2. MAGGIORE TUTELA DEGLI INTERESSI  
ESISTENZIALI**



## LEGGE 9 GENNAIO 2004 N. 6

**“INTRODUZIONE NEL LIBRO I, DEL CODICE CIVILE DEL CAPO I, RELATIVO ALL’ISTITUZIONE DELL’AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO E MODIFICA DEGLI ARTICOLI 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 E 429 DEL CODICE CIVILE IN MATERIA DI INTERDIZIONE ED INABILITAZIONE, NONCHE’ RELATIVE NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E FINALI “**

**ART.1 : La presente legge ha la finalità di tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell’espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente**

# Art. 3

## Capo I. – Dell'amministratore di sostegno

### Art. 404. – (Amministrazione di sostegno)

La persona che,  
per effetto di una infermità  
ovvero di una menomazione fisica o psichica,  
si trova nell'impossibilità,  
anche **parziale** o **temporanea**,  
di provvedere ai propri interessi,  
**può**  
essere assistita da un amministratore di sostegno,  
nominato dal giudice tutelare  
del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio.

## **Art. 405**

**(Decreto di nomina dell'amministratore di sostegno.  
Durata dell'incarico e relativa pubblicità)**

**Il giudice tutelare**

provvede

**entro sessanta giorni**

dalla data di presentazione della richiesta  
alla nomina dell'amministratore di sostegno

con decreto motivato

immediatamente esecutivo,

**su ricorso di uno dei soggetti indicati nell'art. 406.**

Qualora ne sussista la necessità,  
il giudice tutelare adotta  
**anche d'ufficio**  
**i provvedimenti urgenti**  
per la cura della persona interessata  
e per la conservazione e l'amministrazione del suo  
patrimonio.

Può procedere alla nomina di un  
**amministratore di sostegno**  
**provvisorio**  
**indicando gli atti che è autorizzato a compiere.**

## **Art. 406. – (soggetti)**

**Il ricorso per l'istituzione dell'amministrazione di sostegno  
può essere proposto  
dallo stesso soggetto beneficiario,  
anche se minore, interdetto o inabilitato,  
ovvero da uno dei soggetti indicati nell'art. 417.**

**Se il ricorso concerne persona interdetta o inabilitata  
il medesimo è presentato  
congiuntamente  
all'istanza di revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione  
davanti al giudice competente per quest'ultima.**

# Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve contenere l'indicazione:

1. delle **generalità** della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno;
2. della **durata** dell'incarico, che può essere anche a tempo indeterminato;
3. dell'**oggetto** dell'incarico e degli **atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario**;
4. degli **atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno**;
5. dei **limiti**, anche periodici, delle **spese** che l'amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità;
6. della **periodicità** con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.

**I responsabili dei servizi sanitari e sociali**  
**direttamente impegnati nella cura e assistenza della**  
**persona,**  
**ove a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna**  
**l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno,**  
**sono tenuti**  
**a proporre al giudice tutelare**  
**il ricorso di cui all'art. 407**  
**o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero.**



# Art. 408. – (Scelta dell'amministratore di sostegno)

## La scelta

dell'amministratore di sostegno


avviene

**con esclusivo riguardo**

alla cura e agli interessi

**della persona del beneficiario.**





L'amministratore di sostegno  
può essere designato  
**dallo stesso interessato,**  
in previsione  
della **propria eventuale futura incapacità,**  
mediante atto pubblico  
o scrittura privata autenticata.

In mancanza,  
ovvero in presenza di gravi motivi,  
il giudice tutelare può designare  
con decreto motivato  
**un amministratore di sostegno diverso.**

Nella scelta,  
**il giudice tutelare preferisce,**  
ove possibile,  
il **coniuge** che non sia separato legalmente,  
la **persona stabilmente convivente,**  
il **padre**, la **madre**, il **figlio** o il **fratello** o la **sorella**,  
**il parente entro il quarto grado**  
ovvero il soggetto designato dal genitore superstite  
con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.

**Non**

possono ricoprire le funzioni  
di amministratore di sostegno

**gli operatori**

**dei servizi pubblici o privati**

che hanno in cura o in carico

il beneficiario.

## **Art. 409. –(Effetti dell'amministrazione di sostegno)**

Il beneficiario  
**conserva la capacità di agire**  
per tutti gli atti che  
**non richiedono la rappresentanza esclusiva**  
**o l'assistenza necessaria**  
dell'amministratore di sostegno.

Il beneficiario dell'amministrazione di sostegno  
**può in ogni caso compiere gli atti necessari**  
**a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.**

## **Art. 410. – (Doveri dell'amministratore di sostegno)**

Nello svolgimento dei suoi compiti

**l'amministratore di sostegno**

**deve**

**tener conto dei bisogni e delle aspirazioni**

**del beneficiario.**

L'amministratore di sostegno  
**deve tempestivamente informare il beneficiario**  
circa gli atti da compiere  
**nonché il giudice tutelare**  
in caso di dissenso con il beneficiario stesso.

In caso di **contrasto**, di **scelte** o di **atti dannosi**  
ovvero di **negligenza**  
**nel perseguire l'interesse**  
**o nel soddisfare i bisogni o le richieste del beneficiario,**  
questi,  
il pubblico ministero  
o gli altri soggetti di cui all'art. 406 possono  
**ricorrere al giudice tutelare,**  
che adotta con decreto motivato  
gli opportuni provvedimenti.

**Art. 412. – ( atti compiuti dal beneficiario o dall'amministratore di sostegno in violazione di norme di legge o delle disposizioni del giudice)**

**Gli atti compiuti dall'amministratore di sostegno in violazione di disposizioni di legge, od in eccesso rispetto all'oggetto dell'incarico o ai poteri conferitigli dal giudice, possono essere annullati**

su istanza

dell'amministratore di sostegno,

del pubblico ministero,

del beneficiario

o dei suoi eredi od aventi causa.

## Art. 4

2. L'articolo 414 del codice civile è sostituito dal seguente:

**Art. 414. – (Persone che possono essere interdette).**

Il **maggiore di età** e il **minore emancipato**,  
i quali si trovano in condizioni  
**di abituale infermità di mente**  
che li rende incapaci  
di provvedere ai propri interessi,  
**sono interdetti**  
**quando ciò è necessario per assicurare**  
**la loro adeguata protezione.**



# Art. 9

1. All'art. 427 del c. c., al primo comma, è premesso il seguente:

“Nella sentenza che pronuncia  
l'interdizione o l'inabilitazione,

o in successivi provvedimenti dell'autorità giudiziaria,  
può stabilirsi che **taluni atti di ordinaria amministrazione**  
possano essere compiuti dall'interdetto

**senza l'intervento ovvero con l'assistenza del tutore,**

o che **taluni atti eccedenti l'ordinaria amministrazione**  
possono essere compiuti dall'inabilitato

**senza l'assistenza del curatore”.**































